



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA

Servizi e Operatori Formatati
per l'Integrazione e l'Accoglienza

Rinnovo e conversione del titolo di soggiorno

Introduzione generale sulla procedura ed i diritti ad essa collegati.
Modifiche introdotte dal D.L. 130/2020

10 giugno 2021




Il rinnovo del permesso di soggiorno: Riferimenti normativi

- ✓ La possibilità di rinnovo del titolo è generalmente riconosciuta dall'ordinamento, al verificarsi di determinate condizioni
- ✓ Disciplina organica vs disposizioni ad hoc
- ✓ Procedura amministrativa che varia in base al tipo di permesso di soggiorno



Riferimenti normativi





Il rinnovo del permesso di soggiorno: 1. Quando



Art. 5, comma 5, D. Lgs. nr. 286/1998 (T.U. Immigrazione) + art. 13, comma 4 D.P.R. nr. 394/1999:

1a. Almeno 60 gg prima della scadenza

1b. In presenza dei requisiti per il (primo) rilascio

1c. Se non si è abbandonato il territorio per un periodo continuativo superiore ai 6 mesi/1 anno (per i permessi di durata biennale)

→ Salvo casi particolari, la durata del nuovo permesso non supererà quella del primo rilascio




Il rinnovo del permesso di soggiorno: 2. Dove

Al Questore della provincia di
dimora
(art. 5, comma 4, T.U.
Immigrazione)

- Rilievi dattiloscopici
- Verifica delle condizioni per il rilascio



Il rinnovo del permesso di soggiorno: 3. Come





Come:

Rinnovo permessi di soggiorno da richiedere via posta

- Affidamento
- Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
- Attesa occupazione
- Attesa acquisto cittadinanza
- **Asilo rinnovo**
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dal familiare convivente
- **Conversione permesso di soggiorno**
- Duplicato Permesso di soggiorno
- Famiglia
- Famiglia minore
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro casi particolari previsti art.27 Testo Unico Immigrazione
- Lavoro subordinato-stagionale
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- **Status apolidia rinnovo**
- Motivi di Studio (art.39 TUI)
- Tirocinio formazione professionale
- Ricercatore (art. 27 ter TUI)
- Ricercatore - Ricerca lavoro (art.27 ter TUI)
- Ricercatore - Mobilità (art.27 ter TUI)
- Studente - Ricerca lavoro (art.39 bis.1 TUI)
- Studente (art.39 bis TUI)
- Alunno (art.39 bis TUI)
- Tirocinante (art.39 bis TUI)



https://www.portaleimmigrazione.it/PDS_Stranieri.aspx

Fuori da questi casi, le modalità variano di richiesta posson variare



Come: esempi di prassi applicative sul territorio piemontese – Torino

Kit

- Lavoro (tutte le tipologie) e studio
- Famiglia e affidamento
- **Rinnovo asilo o apolidia (già acquisiti)**
- Residenza Elettiva

Mail

- Richiesta apolidia
- **Permesso assistenza minori (art. 31)**
- **Cure mediche (tutte le ipotesi)**
- Primo rilascio richiesta asilo/protezione speciale/regime transitorio
- **Rinnovo protezione sussidiaria**
- Richiesta titolo di viaggio

info.sportelloim
migrazione.to@
poliziadistato.it



Segue: Cuneo

Da Aprile 2021 → Sospensione agenda elettronica (CUPA Project)



Protezione
internazionale:
prenotazione
appuntamento di
persona
(Lunedì, 15 – 17)

Altri permessi non
posta:
prenotazione
appuntamento di
persona
(Mercoledì, 15 – 17)

Per tutti gli
altri
permessi:
Kit postale



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Format
per l'Integrazione e l'Accoglienza

Segue: prassi applicative sul territorio piemontese – Asti

Sportello Dedalo per
prenotazione appuntamenti
Questura per RINNOVO tutti
permessi

Poste Italiane per consegna
appuntamento rilascio
permessi



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Format
per l'Integrazione e l'Accoglienza

Segue: prassi applicative sul territorio piemontese - Vercelli




Adesione al progetto di agenda elettronica (CUPA PROJECT) per:

- Rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- Rinnovo permesso di soggiorno per attesa determinazione della Commissione Territoriale;
- Rinnovo permesso di soggiorno per attesa esito ricorso pendente ex art.35 del Dlgs 25/2008;
- Rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale (ex umanitaria);
- Rilascio/Rinnovo/Aggiornamento/Duplicato del permesso di soggiorno per minore età/integrazione minore/affidamento;
- - Rilascio/Rinnovo/Duplicato del permesso di soggiorno familiare U.E.



Il rinnovo del Permesso di Soggiorno (PdS):

4. I diritti in fase di rinnovo





Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Formati per l'Integrazione e l'Accoglienza

Permesso di soggiorno in fase di rinnovo: quali documenti presentare



Posteitaliane

Mod. 22-A - FPE00107A SP - Ed. 05/13 - OP0317A - SI. [4]

Accettazione **ASSICURATA**

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	C.S.A. per conto della Questura di <i>AREZZO</i>	
	DESTINATARIO	
	Viale Palmiro Togliatti	1505 N° CIV.
	VIA / PIAZZA	
	00155	ROMA
	C.A.P.	COMUNE
	XXXXXX	
	COGNOME	



info@piemonteimmigrazione.it



La conversione del permesso di soggiorno: Riferimenti normativi

- ✓ La convertibilità del titolo è riconosciuta dall'ordinamento al verificarsi di determinate condizioni (elenco chiuso)
- ✓ Disciplina organica vs disposizioni ad hoc
- ✓ Procedura amministrativa simile al rinnovo (kit postale)



La conversione del permesso di soggiorno: Procedura





Il rinnovo del permesso di soggiorno: che cosa cambia con la riforma D.L. 130/2020. Focus sulla Protezione Speciale

- La riforma si applica a tutti i procedimenti pendenti, anche davanti al Questore (art. 15, D.L. nr. 130/2020)
- Quindi tutte le procedure di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari (residuale) e per protezione speciale (riforma Salvini) sono soggette alle nuove disposizioni
- Il nuovo art. 19, D. Lgs. nr. 286/1998 continua a prevedere il parere della Commissione Territoriale per il rilascio del permesso (comma 1.2)



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Formatati
per l'Integrazione e l'Accoglienza

Esempio pratico di applicabilità della nuova disciplina

Protezione Umanitaria ex art. 5,
comma 6, D. Lgs. nr. 286/1998
riconosciuta nel 2017
(scadenza permesso 2019)

Istanza di Rinnovo del
permesso di soggiorno
presentata nel
2019/2020
(vigenza riforma Salvini)

Colloquio in
Commissione (marzo
2021) e applicazione
della nuova disciplina
(Riconoscimento
Protezione Speciale)



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea




MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Formatati
per l'Integrazione e l'Accoglienza

Nuova Protezione Speciale: ambiti di applicazione. Breve riassunto





Primi indirizzi sul riconoscimento Protezione Speciale: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino

I primi casi di riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, TU
Immigrazione valorizzano art. 8 CEDU

Integrazione
lavorativa



Integrazione sociale
(legami socio-
familiari significativi)

Lunga assenza da
paese di
origine/mancanza di
legami significativi



Segue: Estratti di provvedimenti

VISTO il decreto del 05/04/2016 prot. n. 41751/2016 nel quale questa Commissione rigettava la richiesta di protezione internazionale del richiedente;
 VISTA l'ordinanza R.G. n. 23086/2016 del 30.06.2016, con la quale il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente il ricorso del richiedente riconoscendo la protezione umanitaria in virtù di quanto previsto dall'art. 5.6 D.Lgs. 286/98 ;
 RITENUTO che, nel caso di specie, esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così come sancito al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., alla luce della situazione personale del richiedente, in particolare del periodo trascorso in Italia, dell'ottimo livello di integrazione socio-lavorativa, come attestato dalla documentazione presentata, e della carenza di legami familiari nel paese di origine, condizione personale a cui si aggiunge la situazione di instabilità in cui versa attualmente il Mali;
 CONSIDERATO che l'ipotesi rientra tra le violazioni di cui all'art. 8 CEDU;
 RITENUTO pertanto di applicare l'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;

La Commissione all'unanimità:

DECIDE
di non riconoscere la protezione internazionale.



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Format
per l'Integrazione e l'Accoglienza

Segue: Estratti di provvedimenti

RITENUTO tuttavia che, nel caso di specie esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata così come sancito dal comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., in quanto sulla situazione personale del richiedente si deve rilevare la sua presenza stabile in Italia dall'estate 2015 e il buon percorso di inserimento lavorativo e di integrazione nel tessuto sociale italiano, come attestato dalla documentazione prodotta (cfr. docc. sub a) e b), allegati 1)-5) (v. supra)); pur in assenza di quegli elementi vulnerabilità così come enucleati nel doc. sub b) (passim), al netto del fatto che sia orfano di padre sin da giovane età, si dà atto che egli non gode più di una stabile rete sociale e di riferimento nella zona di provenienza, essendosi i familiari trasferiti da alcuni mesi in altro Stato nigeriano;

CONSIDERATO che l'ipotesi rientra tra le violazioni di cui all'art. 8 CEDU;

RITENUTO pertanto di applicare l'art. 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008;

La Commissione, all'unanimità

DECIDE
di non riconoscere la protezione internazionale.

Si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 e s.m.i.



Primi indirizzi su riconoscimento Protezione Speciale: Questura

- ❖ La riforma espressamente prevede la possibilità di richiesta del permesso ex art. 19, comma 1.2, al Questore, previo parere Commissione Territoriale

VS

- ❖ Circolare Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. nr. 23186 del 19/03/2021 interpreta la norma escludendo questa possibilità e disponendo irricevibilità istanze



Segue: estratto della circolare

Servizio Immigrazione

Nel caso specifico, dalla lettura del dettato normativo di cui all'art. 19 co.1.2. T.U.I. si evince come:

- a) il primo capoverso disciplini il caso in cui la Commissione Territoriale, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 D. Lgs. 25/2008).
- b) il secondo capoverso, viceversa, disciplini il caso in cui lo straniero abbia presentato una **istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo** (ad es. studio, lavoro, etc.). In tale circostanza il Questore, qualora, ritenga possano ricorrere i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, previo parere favorevole della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Dalla lettura della norma, pertanto, si ritiene che **la tipologia di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 co.1.2. T.U.I. non possa essere richiesta direttamente al Questore.**

Alla luce di quanto sopra rappresentato, le istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.1.2 T.U.I. presentate in via autonoma direttamente al Questore, dovranno essere considerate irricevibili attraverso l'adozione di un provvedimento (anche in forma semplificata contestuale alla presentazione dell'istanza) adeguatamente motivato e notificato secondo le modalità previste dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Mancini



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Formatati
per l'Integrazione e l'Accoglienza

Segue: irricevibilità con alcune eccezioni

Preg.mo Avvocato,

Le comunico come allo stato attuale non ricorrano i presupposti di regolarizzazione della posizione ai sensi dell'art. 19 D.L.vo 286/1998, in quanto gli elementi evidenziati nell'attuale sede non documentano né il cd. *fumus persecutionis* di cui al comma 1°, né il “fondato timore” di sottoposizione a tortura di cui al comma 2°, attestandosi, esclusivamente, su generiche argomentazioni fondate su un asserito inserimento sociale, elemento, peraltro, presente nella generalità delle posizioni dei richiedenti il cui acritico accoglimento produrrebbe una sistematica e illegittima disapplicazione del plesso normativo di riferimento.

Si porgono distinti saluti.



Primi indirizzi sul riconoscimento Protezione Speciale: Giurisprudenza di legittimità

→ I primi interventi della giurisprudenza confermano la lettera della legge, annullando i provvedimenti di irricevibilità emessi dal Questore.

Trib. Bologna, ordinanza del 17.05.2021:

“la dichiarazione di irricevibilità della domanda [...] non è giuridicamente fondata. [...] Il comma 1.2 del suddetto art. 19, al secondo periodo, prevede che il Questore, qualora venga presentata una domanda per il conseguimento di un permesso di soggiorno, laddove sussistano i presupposti dei precedenti commi 1 ed 1.1, previo parere della Commissione Territoriale, rilasci un permesso per protezione speciale”.



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Format
per l'Integrazione e l'Accoglienza

GRAZIE!